



Riformata in appello la condanna emessa nella *class action* contro Volkswagen: aspetti processuali



Beatrice Zuffi

Prof. ass. dell'Università di Padova

SOMMARIO: **1.** Vicende ed esito del giudizio di secondo grado. – **2.** Alcune questioni processuali affrontate dalla Corte d'appello di Venezia: A) la supposta impossibilità di *revisio* rispetto alla liquidazione dei danni non patrimoniali. – **3.** B) La vana schermaglia sulle adesioni.

1. Vicende ed esito del giudizio di secondo grado

La pronuncia che si annota riforma parzialmente la sentenza, con cui il Tribunale di Venezia, il 7 luglio 2021¹, aveva condannato Volkswagen Aktiengesellschaft e Volkswagen Group Italia S.p.A. a rifondere a ciascuno dei circa 70.000 aderenti ammessi all'azione di classe² la somma di € 3.300 a titolo di risarcimento per i danni patrimoniali e non derivanti dal montaggio sulle vetture con motori EU5 Tipo EA 189 di impianti di manipolazione diretti a falsare le quantità di ossidi di azoto (NOX) immesse nell'ambiente, in difformità da quanto stabilito nel Reg. (CE) n. 715/2007 per l'omologazione dei veicoli. In *prime cure* era stato infatti riconosciuto ai membri della classe, l'importo di € 3.000

¹ In *Foro it.*, 2021, I, 4023 ss.; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2021, 1335 ss.; in *Danno e resp.*, 2022, 239 ss.

² Dalla sentenza di primo grado risulta che ammontano a 78.434 in tutto le adesioni pervenute alla cancelleria in primo grado e indicizzate dagli ausiliari incaricati dal Tribunale: di queste 10.514 sono state però ritenute inammissibili dal Tribunale di Venezia, in quanto viziate, depositate tardivamente o relative a situazioni soggettive non corrispondenti a quelle definite per l'appartenenza alla classe nell'ordinanza del 22 maggio 2017.

quale compensazione per il maggior aggravio economico, parametrato al maggior prezzo dei veicoli omologati Euro5, in media sostenuto per l'acquisto di vetture appartenenti di fatto ad una classe inferiore. Oltre a tale voce risarcitoria, la casa produttrice e la società deputata alla distribuzione italiana erano state condannate altresì a corrispondere ad ognuno degli aderenti la cifra di € 300 per i pregiudizi morali loro arrecati mediante la propria condotta illecita, astrattamente riconducibile al reato di frode in commercio ex art. 515 c.p.: il *quantum debeatur* era stato, in particolare, calcolato applicando (in via analogica) le tabelle usate dal Tribunale veneziano per la parametrizzazione del danno morale in rapporto al danno biologico, essendo ritenuta congrua – quale compensazione per le sofferenze e i patemi d'animo derivanti dal predetto crimine – una somma corrispondente al 10% del risarcimento dovuto per i pregiudizi patrimoniali.

I giudici di secondo grado, pur confermando in maniera netta l'illiceità della condotta plurioffensiva addebitata alle due imprese convenute, hanno ritenuto non provata l'esistenza e l'entità dei nocimenti patrimoniali lamentati dalla parte attrice e hanno quindi "azzerato" il capo condannatorio con riguardo a quella voce risarcitoria, lasciando al contrario intatta la liquidazione del *pretium doloris* patito dagli aderenti.

Vari sono i profili che la sentenza d'appello affronta, dati i numerosi motivi di gravame esperiti, da un lato, dalle due società Volkswagen, che per prime avevano notificato l'appello, iscrivendo a ruolo la causa n. 217/2022 e, dall'altro, dall'associazione Altroconsumo, che aveva impugnato separatamente la stessa pronuncia, dando vita alla causa n. 272/2022, poi riunita ex art. 335 c.p.c. a quella già pendente.

Le due imprese del gruppo automobilistico tedesco avevano mosso infatti ben 21 censure contro la pronuncia di primo grado, chiedendo:

- in via pregiudiziale di rito: la declaratoria del difetto di legittimazione passiva di Volkswagen Group Italia S.p.A. (d'ora innanzi Volkswagen GI) rispetto a tutte le domande proposte nei suoi confronti;
- nel merito: in via principale, il rigetto di tutte le pretese fatte valere contro Volkswagen AG e Volkswagen GI, in quanto infondate in fatto e in diritto; in via subordinata, l'accertamento dell'inammissibilità o dell'invalidità o dell'inefficacia di tutti gli atti di adesione depositati presso la cancelleria del Tribunale di Venezia nel corso del procedimento di *prime cure*; in via ulteriormente gradata, la riduzione del *quantum* risarcitorio e l'esclusione dell'applicazione degli interessi legali nella misura prevista dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
- in ogni caso, la negazione di qualsiasi profilo di responsabilità aggravata per lite temeraria in relazione alla condotta processuale tenuta dinanzi il Tribunale, con conseguente riforma dei capi relativi al risarcimento accordato a tale titolo alle controparti; la rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari relativi al primo e al secondo grado del processo.

L'associazione Altroconsumo aveva proposto nel proprio atto di citazione (notificato il 7 febbraio 2022) 10 motivi di appello, volti ad ottenere:

- in via preliminare, il completamento o la messa in regola degli atti di adesione, che risultassero solo parzialmente visibili o corrotti nei file formati dagli ausiliari no-

minati in primo grado per la relativa scannerizzazione, nonché l'integrazione dei documenti necessari rispetto alle adesioni sottoscritte da eredi o da procuratori;

- nel merito, la riforma della sentenza di primo grado nelle parti in cui aveva ritenuto inammissibili – per diverse ragioni – un dato numero di adesioni o aveva omesso di pronunciarsi in relazione all'ammissibilità di certe altre adesioni³, con la conseguente condanna delle società Volkswagen al risarcimento dei danni derivanti dalla pratica commerciale scorretta anche in relazione a tali posizioni di componenti della classe.

Si deve infine tener conto che sia le due società Volkswagen che l'Associazione hanno svolto ulteriori deduzioni nelle comparse di risposta depositate come parti appellate nei procedimenti d'impugnazione distintamente avviati.

Così nella causa n. 217/2022 Altroconsumo ha chiesto alla Corte:

- in via principale: di rigettare integralmente tutti i motivi di appello proposti dal gruppo Volkswagen perché infondati in fatto e in diritto;
- in via subordinata: in caso di accoglimento del motivo inerente gli interessi dovuti, di stabilirne l'ammontare ai sensi dell'art. 1284, c. 1, c.c.; nell'ipotesi di ritenuta fondatezza delle censure sulla liquidazione equitativa del danno patrimoniale e non patrimoniale, di rideterminare il *quantum debeatur* nella misura reputata di giustizia.

Nel procedimento di appello n. 272/2022 promosso dall'associazione attorea, la casa automobilistica ha:

- in via preliminare, eccepito l'inammissibilità dell'appello di Altroconsumo per difetto di legittimazione o di interesse ad impugnare;
- nel merito, svolto vari argomenti per far emergere l'infondatezza dei motivi di gravame proposti *ex adverso* al fine di censurare la declaratoria di inammissibilità o la mancata considerazione di varie adesioni.

Attesa l'esigenza di coordinamento con l'autorevole commento che in *questa Rivista* è dedicato ai profili sostanziali della vicenda, la presente chiosa si focalizzerà sulle questioni più strettamente processuali affrontate dalla Corte d'appello. In particolare, tratterà:

- dei limiti del *quantum devolutum* in appello, che hanno condotto i giudici di secondo grado a confermare la sola somma accordata per i pregiudizi non patrimoniali;
- di alcune delle contestazioni mosse dalle imprese convenute sulla validità o sulla regolarità delle adesioni fatte pervenire alla cancelleria del Tribunale di Venezia.

³ Nello specifico Altroconsumo ha proposto appello contro le parti della sentenza di primo grado che hanno escluso o non considerato adesioni pervenute al Tribunale di Venezia, fatta eccezione per 3.882 posizioni di aspiranti membri della classe, su cui ha lasciato divenire definitiva la pronuncia, in quanto concernente le pretese risarcitorie per vetture non equipaggiate con motori EA 189 (3.450), acquistate all'estero (356) o da soggetti non consumatori (76).

2. Alcune questioni processuali affrontate dalla Corte d'appello di Venezia: A) La supposta impossibilità di *revisio* rispetto alla liquidazione dei danni non patrimoniali

Delle soluzioni adottate dalla Corte d'appello sull'accertamento della pratica commerciale scorretta e sulla riforma parziale con cui è stata discutibilmente azzerata la voce risarcitoria per i nocuenti patrimoniali, ho già avuto occasione di scrivere altrove⁴: anche per tale ragione qui mi concentrerò sulla parte della sentenza che, dopo aver confermato la sussumibilità della condotta delle società Volkswagen nel reato di frode in commercio, ha lasciato inalterato il modesto risarcimento accordato in prime cure per i danni non patrimoniali. L'approdo così guadagnato poggia, in effetti, su un *reasoning* squisitamente processuale⁵. In breve, l'iter logico seguito dai giudici di secondo grado è il seguente: il capo recante la condanna al pagamento dei ristori era stato impugnato solo dalle imprese del gruppo automobilistico, che ne avevano chiesto la totale riforma. L'associazione aveva invece articolato dei motivi di gravame esclusivamente sulle parti della sentenza di primo grado che l'avevano vista soccombere (ossia sulla declaratoria di inammissibilità di alcune categorie di adesioni), mentre rispetto alle censure mosse *ex adverso* sull'*an* e sul *quantum debeatur* si era limitata a chiedere ai giudici di rideterminare secondo giustizia l'entità del risarcimento dovuto ove ritenessero fondate le doglianze sollevate da Volkswagen. Ad avviso della Corte veneziana, siccome sulla parte di sentenza relativa alla condanna ai risarcimenti l'effetto devolutivo si è attualizzato solo in forza ed in misura dei motivi di impugnazione proposti dalle società del gruppo automobilistico, non è possibile, in ossequio al divieto di *reformatio in peius*, ritoccare al rialzo la somma accordata per il *pretium doloris*, sebbene quel tipo di pregiudizio non fosse stato integralmente ristorato in primo grado⁶. «Non è consentita una riqualificazione d'ufficio del danno patrimoniale in danno non patrimoniale» – aggiungono i giudici di *seconde cure* – «perché sono danni di natura diversa, riguardando il primo il patrimonio e il secondo interessi non suscettibili di valutazione economica»: il principio di onnicomprensività della liquidazione del danno, affermato dalla S.C. al fine di consentire al giudice una valutazione sulla complessiva congruità del ristoro e compiere un riequilibrio fra le diverse voci di danno⁷, può infatti operare – a detta della pronuncia annotata – solo all'interno

⁴ Leggi, *si vis*, ZUFFI, *Scandalo Dieselgate e azione di classe: decurtati dei danni patrimoniali i risarcimenti riconosciuti ai consumatori italiani*, in corso di pubblicazione con *Giur.it*.

⁵ V. sub punto 10.12, p. 75 ss. della sentenza annotata.

⁶ Leggi il punto 10.15, p. 79, della sentenza annotata: «La conclusione è che la modesta somma di € 300,00 non costituisce certo una forma di *overcompensation*. Non può non ricordarsi che l'autorità giudiziaria spagnola ha stimato il danno patrimoniale in € 1.500,00. Il risarcimento riconosciuto è con tutta probabilità non integrale, ma su di esso, in assenza di una impugnazione incidentale, per i limiti del devoluto, non è consentito intervenire in via correttiva».

⁷ V. Cass. 20 febbraio 2014, n. 4078: «Il principio di onnicomprensività della liquidazione del danno non patrimoniale alla persona comporta la valutazione complessiva dei pregiudizi subi-

della macro-voce del nocumento non patrimoniale. Di qui la conclusione: il profilo del *quantum debeatur* per il ristoro delle frustrazioni e delle sofferenze patite dalle vittime della pratica commerciale scorretta non può essere oggetto di *revisio* a causa di un «non superabile» limite processuale.

La sentenza mostra così di allinearsi alla consolidata corrente giurisprudenziale, secondo la quale il divieto di *reformatio in peius* consegue alle norme dettate dagli artt. 329 e 342 c.p.c., che presiedono alla formazione del *thema decidendum* in appello, per cui una volta stabilito il *quantum devolutum*, l'appellato non può giovare della riezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall'acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado⁸. Questo orientamento si ispira a sua volta alla ricostruzione dottrinale che fa discendere dal principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. e dalla natura personale (anziché reale) dell'appello appunto la vigenza della tradizionale esclusione di una riforma peggiorativa per l'appellante in caso di mancata impugnazione incidentale dell'appellato⁹.

In realtà è stato convincentemente messo in discussione che il divieto di *reformatio in peius* trovi nel nostro ordinamento un fondamento di diritto positivo¹⁰: la regola *ne eat iudex ultra petita partium* «attribuisce alle parti il monopolio circa l'inizio del giudizio e la determinazione del suo oggetto [...], ma nulla stabilisce a proposito dei poteri cognitori del giudice per decidere sulla domanda proposta»¹¹. Anzi, si potrebbe sottolineare assieme a chi in passato si è occupato del problema dall'angolo visuale del giudizio penale, che siffatto divieto «urta contro la destinazione normale del processo», imponendo al giudice di non attuare il diritto¹². Ora, si conviene naturalmente sul fatto che nel moderno giudizio civile di appello l'oggetto della cognizione può sì potenzialmente attingere la stessa ampiezza della causa di *prime cure*, ma è concretamente delimitato dagli specifici

ti, con la conseguenza che il giudice d'appello, sollecitato a rivalutare l'adeguatezza della somma globalmente riconosciuta, per l'assunta insufficienza della liquidazione di un determinato tipo di pregiudizio, può riconsiderare anche le ulteriori voci di cui il danno non patrimoniale si compone, in funzione della verifica della congruità della liquidazione complessiva operata dal giudice di primo grado, senza che il riequilibrio tra le varie voci di cui si compone il danno non patrimoniale implichi una *reformatio in peius* della sentenza, o un vizio di ultrapetizione»; in termini: Cass. 29 novembre 2017, n. 28492.

⁸ Cass. 20 maggio 2022, n. 16324; Cass. 12 febbraio 2021, n. 3678; Cass. 16 novembre 2020, n. 25877; Cass. 6 ottobre 2020, n. 21504; Cass. 17 febbraio 2020, n. 3896; Cass. 8 novembre 2013, n. 25244; Cass. 9 giugno 2004, n. 10965; Cass. 25 gennaio 1997, n. 785.

⁹ MONTELEONE, *Limiti alla proponibilità delle nuove eccezioni in appello*, in *Riv. dir. civ.*, 1983, 728 ss.; TEDOLDI, *Onere di appello incidentale*, in *Giur. it.*, 2001, 1301 ss.; MANDRIOLI, CARRATTA, *Diritto processuale civile*, II, Torino, 2017, 485.

¹⁰ CERINO CANOVA, *Sindacato in appello degli errori materiali nella sentenza impugnata*, in *Giur. it.*, 1972, 971 ss.; BIANCHI, *I limiti oggettivi dell'appello civile*, Padova, 2000, 152 ss.; CHARLONI, *L'impugnazione incidentale nel processo civile*, Milano, 1969, 243 ss.

¹¹ BIANCHI, *I limiti oggettivi dell'appello civile*, Padova, 2000, 152 ss.

¹² DELITALA, *Il divieto della «reformatio in peius» nel processo penale*, Milano, 1927, 118.

motivi che le parti hanno l'onere di proporre ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Il giudice d'appello è chiamato così ad emettere una pronuncia sostitutiva sulla decisione, riformando o confermando, per la parte impugnata, la decisione di primo grado «sulla base della diversa soluzione offerta alle questioni su cui insistevano i motivi di gravame effettivamente proposti»¹³. Calando l'insegnamento nel caso di specie, a me sembra però che, se le società Volkswagen avevano dedotto, come specifici motivi di appello, plurime censure sull'ingiustizia della sentenza del Tribunale di Venezia relativamente alle parti in cui era stata accertata l'esistenza del diritto al risarcimento dei consumatori aderenti e in cui era stato quantificato il ristoro per i nocuenti patrimoniali e non, alla Corte d'appello spettasse appunto ridecidere la stessa domanda di *prime cure*, a lei devoluta con pienezza di cognizione, senza doversi preoccupare di andare o meno a sottrarre o a diminuire il risultato raggiunto dalle appellanti nel precedente grado di giudizio. A tal riguardo è stato autorevolmente osservato, in effetti, che il «diritto risarcitorio è sempre uno ed unico rispetto al medesimo fatto lesivo e solo gli indici determinatori della quantificazione possono essere molteplici», ragion per cui «se viene proposto appello avverso la pronuncia con cui il giudice di primo grado ha accordato o no un risarcimento, non si fa altro che invocare una nuova decisione sul diritto»¹⁴. L'affermazione appare “a maggior ragione” corretta per la vicenda che ci occupa, ove l'entità del danno non patrimoniale era stata dal Tribunale determinata in base alla somma liquidata per i pregiudizi patrimoniali: risulta così difficile comprendere perché il giudice di appello, investito del potere di ridecidere sul punto relativo al totale *quantum debeatur*, pur azzerando il risarcimento accordato per i pregiudizi patrimoniali, abbia escluso di poter operare una *revisio* del ristoro per i danni non patrimoniali, che erano stati oltretutto calcolati in misura dei primi.

Ciò si raccorda del resto pure alla perplessità che la pronuncia d'appello suscita in relazione all'assunto di partenza: ossia alla necessarietà della proposizione di uno o più motivi di appello incidentale da parte di Altroconsumo sul capo principale di condanna della sentenza di primo grado. La regola di base, come ben si sa, è che l'impugnazione è esperibile dalla parte che vi ha interesse ossia dalla parte soccombente. Ci si chiede allora perché l'attrice, che era risultata sul punto totalmente vittoriosa in *prime cure* (avendo visto accolta sia la richiesta di ristoro patrimoniale corrispondente al sovrapprezzo pagato dagli acquirenti sia la domanda di risarcimento per i danni morali, la cui quantificazione era stata rimessa all'equo apprezzamento dei giudici), dovesse proporre un motivo di impugnazione.

¹³ Così CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, II, *Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze*, Torino, 2023, 483.

¹⁴ CERINO CANOVA, *Unicità del diritto e del processo di risarcimento*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1986, 365 ss.

3. B) La vana schermaglia sulle adesioni

Venendo ora all'ultimo degli aspetti affrontati dalla Corte d'appello di Venezia ed oggetto di analisi nel presente contributo in quanto di preminente rilevanza processualistica, è bene ricordare che in primo grado con l'ordinanza del 25 maggio 2017 il Tribunale, nel dichiarare l'ammissibilità dell'azione di classe, aveva stabilito che dal 1° luglio 2017 al 1° ottobre 2017 le adesioni potessero essere depositate presso la cancelleria, anche a mezzo della parte attrice ovvero inviate a mezzo fax o all'indirizzo pec dell'Ufficio giudiziario lagunare. Ad Altroconsumo era stato poi dato termine fino al 2 novembre 2017 per provvedere al deposito, presso la cancelleria, delle adesioni raccolte. Il modulo predisposto dal Tribunale e allegato *sub B*) al menzionato provvedimento, presupponeva che l'aspirante membro della classe, oltre ad inserire i propri dati personali e a firmare le dichiarazioni contenute nell'atto, fornisse la copia di tre documenti (ossia il certificato di proprietà, la carta di circolazione con attestazione delle revisioni effettuate e la lettera di richiamo ricevuta da Volkswagen)¹⁵.

Sulla presunta irregolarità o invalidità o inammissibilità di pressoché tutte le adesioni fatte pervenire alla cancelleria le società convenute hanno condotto una strenua battaglia, sia in primo che in secondo grado, con l'evidente finalità di "svuotare" la classe della gran parte dei suoi componenti e ridurre così ad una consistenza minima la condanna nell'eventualità – poi inesorabilmente verificatasi – dell'accertamento dell'illiceità della condotta loro addebitata. Si è trattato però di una schermaglia vana, che non è valsa a scardinare la latitudine soggettiva dell'azione così come "certificata" *in prime cure*. Le questioni sollevate meritano comunque di essere sinteticamente discusse qui, perché hanno offerto l'occasione alla Corte d'appello per confermare l'indirizzo interpretativo maggioritario, secondo cui l'atto di *opt-in* – in ragione della sua peculiare funzione – soggiace ad una disciplina estremamente deformalizzata. Si deve ricordare infatti che l'adesione all'azione di classe *ex art. 140-bis c. cons.* non esige il ministero del difensore, è possibile anche mediante l'invio di pec o fax e può essere veicolata pure tramite l'attore (come testualmente si ricava dai c. 3 e 9 della norma in questione, applicabile *ratione temporis*).

I motivi di gravame proposti dalle società Volkswagen a tal riguardo sono copiosi, ma in questa sede sarà possibile concentrare l'attenzione solo su quelli che presentano per così dire una "caratura" generale, nel senso che muovono censure in grado di colpire un numero significativo di posizioni e si prestano pertanto a considerazioni non avvinte alle situazioni contingenti di singoli o pochi consumatori.

La prima delle doglianze mosse su siffatto versante dalle società convenute (la quattordicesima nella numerazione generale dell'impugnazione) denuncia la mancanza di certezza sulla riconducibilità delle sottoscrizioni presenti nei moduli ai soggetti che vi

¹⁵ L'ord. con i relativi allegati è reperibile all'indirizzo <https://www.diritto vivo.eu/wp-content/uploads/2021/01/sentenza-del-Tribunale-di-Venezia-del-25.5.2017.pdf>.

figurano come aderenti, in quanto le firme non erano state previamente autenticate ed erano state oggetto di contestazione da parte di Volkswagen ai sensi degli artt. 214 ss. c.p.c. Nel respingere questo motivo di appello la Corte richiama sia la menzionata ord. del Tribunale di Venezia, che aveva consentito tutte le modalità di deposito *ex lege* ammissibili al fine di agevolare al massimo grado l'aggregazione della classe (in attuazione della *ratio* evidentemente sottesa all'art. 140-*bis* c. cons.), sia la pronuncia della Cassazione n. 12997 del 15 maggio 2019, secondo cui appunto l'adesione alla *class action* può avvenire «senza l'osservanza di particolari formalità, con la conseguenza che la sottoscrizione degli aderenti non deve essere autenticata con le modalità, e a cura dei soggetti, di cui al d.P.R. n. 445 del 2000»¹⁶. Tali conclusioni sono del tutto condivisibili – a parere di chi scrive – in quanto non solo rispettano il dato “epidermico” della regolamentazione semplificatoria dettata per l'adesione, che inequivocabilmente emerge dal tenore letterale dell'art. 140-*bis* c.cons., ma anche perché rispondono alla funzione che il legislatore assegna a tale atto nella costruzione complessiva del rimedio giustiziale quale *class action* a base *opt-in*. Riprendendo osservazioni ampiamente svolte dalla dottrina processualcivilistica, infatti, l'adesione è un «atto di perseguimento della tutela giurisdizionale diverso dalla domanda giudiziale, che non dà luogo ad alcun intervento nel processo, né ad alcuna assunzione del ruolo di parte formale, bensì si configura come atto di un soggetto che rimane terzo rispetto al processo»¹⁷. Ne discende, per un verso, l'impossibilità di estendere all'adesione i rigorosi requisiti di contenuto-forma prescritti per la citazione (come emerge del resto dalla *littera legis*: v. i citt. c. 3 e 9 dell'art. 140-*bis* c. cons.), per l'altro, l'inapplicabilità, rispetto alla produzione in giudizio di tale atto, degli artt. 214 ss. c.p.c.: le scritture provenienti da terzi sono infatti pacificamente sottratte alla disciplina sostanziale dell'art. 2702 c.c. e alla correlata regolamentazione processuale¹⁸. Di qui l'inconferenza di alcune delle deduzioni svolte da Volkswagen: le adesioni sono atti provenienti da soggetti terzi e rispetto alle firme in esse apposte non ha proprio senso un disconoscimento ai sensi dell'art. 214 c.p.c. (ad opera oltretutto della parte del processo che non ha minimamente partecipato alla redazione del documento). Questa osservazione conduce a rilevare, d'altro canto, che chi produce l'adesione non può invocare, per essa, l'efficacia di prova privilegiata di cui all'art. 2702 c.c., nemmeno in caso di suo mancato disconoscimento, proprio perché rispetto ai documenti attribuibili a soggetti estranei al-

¹⁶ La sentenza è pubblicata, in *Giur. it.*, 2020, 538 ss., con nota di FERRANTE, “Class action” *banca-ria e forma delle adesioni tra vecchia e nuova disciplina*.

¹⁷ CONSOLO, in CONSOLO, ZUFFI, *L'azione di classe ex art. 140-bis cod. cons. Lineamenti processuali*, Padova, 2012, 135 ss.

¹⁸ Il meccanismo contemplato negli artt. 214 ss. c.p.c. implica che sia onerato del riconoscimento colui che si assume esserne l'autore, in quanto parte del processo, nel quale è prodotto il documento: DENTI, voce *Riconoscimento della scrittura privata*, in *Noviss. Dig. it.*, XV, Torino, 1968, 964; RONCO, *Riflessioni sulla disciplina processuale e sull'efficacia probatoria delle scritture provenienti da terzi*, in *Riv. dir. civ.*, 1986, II, 553; RICCI, *Le prove atipiche*, Milano, 1999, 230. In giurisprudenza v., ad es., da ultimo, Cass. 11 settembre 2020, n. 18919.

la causa non opera il congegno degli artt. 214 ss. c.p.c. Ciò premesso, la provenienza dello scritto da parte del terzo può naturalmente essere contestata in giudizio, con la conseguenza che l'onere della prova sulla paternità ricadrà allora su chi ha depositato il documento¹⁹. L'autenticità potrà però essere dimostrata con qualsiasi mezzo²⁰. A me sembra dunque che i giudici ben potessero convincersi – come han fatto – della provenienza dei moduli di adesione sulla scorta di elementi presuntivi: anche se il ragionamento inferenziale non è stato forse ben esplicitato, credo sia stata valorizzata la circostanza che le adesioni erano accompagnate da uno o più documenti, quali il certificato di proprietà, la carta di circolazione, la lettera di richiamo, che potevano essere solo nella disponibilità dei proprietari delle vetture.

In un successivo motivo di appello (il quindicesimo), Volkswagen aveva denunciato altresì l'intempestività o l'incompletezza della documentazione allegata, perché entro il termine assegnato per il deposito delle adesioni ricevute dall'Associazione non erano state prodotte tutt'e tre le carte richieste a ciascun consumatore per dimostrare l'appartenenza alla classe (ovvero di aver acquistato tra il 15 agosto 2009 e il 26 settembre 2015 un veicolo con motore EA189 Euro 5 dotato di dispositivo EGR). In relazione ad una fetta consistente di aderenti l'impugnazione viene tuttavia immantinenti respinta dalla Corte d'appello, che ha buon gioco nel rilevare come da una lista prodotta dalla stessa casa automobilistica (al fine di dimostrare l'inesistenza di danni patrimoniali risarcibili) risultasse che ben 46.998 proprietari di veicoli avevano beneficiato della campagna di richiamo. In applicazione del principio di acquisizione – in forza del quale, una volta che un mezzo di prova è entrato regolarmente nel processo, può essere utilizzato a fini decisori anche a sfavore della parte che lo introdusse – i giudici hanno così concluso che per 46.998 aderenti la porzione di fatto costitutivo (inerente la titolarità del diritto di proprietà su vetture munite di *defeat device*) era stata dimostrata documentalmente *ex adverso*.

Per gli altri aderenti – quelli non compresi nella predetta lista – i giudici di secondo grado scendono ad esaminare più nel dettaglio il mezzo di gravame proposto, che si articola differentemente a seconda della modalità utilizzata per il deposito delle adesioni

¹⁹ SATTA, *Commentario al c.p.c.*, rist., II, 1, 1966, 174.

²⁰ TARUFFO, *Prove atipiche e convincimento del giudice*, in *Riv. dir. proc.* 1973, 411. In giurisprudenza v. Cass. 30 maggio 1991, n. 6134, secondo cui «L'autenticità della scrittura privata proveniente da terzi, ove venga contestata, può essere accertata con qualsiasi mezzo e rimane affidata al libero apprezzamento del giudice, senza necessità per la parte che l'abbia prodotta ed intenda avvalersene di ricorrere allo speciale procedimento di verifica» e Cass., sez. un., 23 giugno 2010, n. 15169, in *Giust. civ.*, 2010, 10, I, 2153, ove si afferma che «Le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 c.c., né quella processuale di cui all'art. 214 c.p.c., atteso che esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo. Nell'ambito delle scritture private deve, peraltro, riservarsi diverso trattamento a quelle la cui natura conferisce loro una incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso onde contestarne l'autenticità».

presso la cancelleria. In effetti, Volkswagen aveva dedotto genericamente che per le adesioni trasmesse all'Associazione Altroconsumo non vi fosse la prova della data di ricevimento, salvo poi raggruppare sotto questa doglianza tre distinte eccezioni ossia:

- l'assenza di una data certa *ex art. 2704 c.c.* in ordine al ricevimento dei moduli di adesione da parte dell'associazione in momento anteriore alla scadenza del termine stabilito dal Tribunale;
- la mancata produzione da parte di Altroconsumo degli originali e/o la non conformità delle copie libere depositate rispetto agli originali;
- l'impossibilità di verificare la conformità tra le copie dei messaggi pec e fax che Altroconsumo aveva ricevuto e i documenti informatici originali per l'omessa produzione delle relative impronte *hash*.

La Corte d'appello di nuovo richiama l'insegnamento di Cass. n. 12997/2019 per affermare che l'assolvimento dei descritti oneri documentali non è affatto imposto dall'art. 140-*bis* c. cons., il quale detta per l'adesione una disciplina improntata alla massima semplificazione. In particolare, non ha modo di operare in questo contesto l'art. 2704 c.c., perché l'adesione è un atto che per chiara *voluntas legis* (segnatamente quella di favorire l'aggregazione della classe, rendendo agevole l'esercizio del diritto di *opt-in* anche da parte dei meno abbienti e pure in relazione alle pretese risarcitorie individuali più modeste), va esente da qualsiasi formalità ulteriore rispetto alla mera sottoscrizione e all'allegazione dei documenti utili a provare la titolarità del diritto omogeneo individuato nell'ordinanza di ammissibilità. Se da ciascun aderente si pretendesse il deposito di copie autenticate o altre certificazioni fidefacenti si rischierebbe di vanificare completamente la finalità della *class action*, che è quella di garantire un accesso effettivo alla tutela giurisdizionale anche per i soggetti deboli del mercato, specie quando le lesioni subite diano luogo a *small claim* non convenientemente azionabili singolarmente. Né si può immaginare che, a fronte di una generica contestazione su tutte le adesioni depositate, la parte attrice debba provvedere a fornire la prova di una delle circostanze idonee a conferire data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c. per ciascuno delle migliaia di consumatori divenuti *class member*.

Non va del resto sottaciuto che la posizione degli aderenti è del tutto peculiare: non si costituiscono in giudizio e non possono quindi essere ammessi a svolgere deduzioni istruttorie, ma sono vincolati dal giudicato che si forma nella causa di classe²¹. Sono incisi sul piano sostanziale da effetti derivanti dalla deduzione aggregata delle loro pretese – come anche comprova la regolamentazione in punto di interruzione della prescrizione²²

²¹ «La sentenza che definisce il giudizio fa stato anche nei confronti degli aderenti»: così recita il primo periodo del c. 14 nell'art. 140-*bis* c. cons., che poi prosegue specificando che solo per coloro che non hanno aderito all'azione di classe è fatta salva l'azione individuale.

²² V. la parte finale del c. 3 dell'art 140-*bis* c. cons. Sul punto sia consentito rinviare a ZUFFI, *Arri-va la prima maxi condanna di classe, anche se i diritti di molti aderenti risultano prescritti... ma davvero la citazione notificata ex art. 140 bis c. cons. non ha effetto interruttivo istantaneo "collettivo"?*, in *Corr. giur.*, 2018, 247 ss., spec. 253 ss.

–, ma non sono parti del processo: «l'adesione prestata *uti singuli* è dalla norma riferita in termini quasi oggettivi, all'azione collettiva», strutturandosi come un atto di perseguimento della tutela giurisdizionale diverso dalla domanda giudiziale²³. Pare dunque assai ragionevole la previsione di una disciplina *ad hoc* per i requisiti di contenuto-forma di questa inedita tipologia di atto.

Su argomenti analoghi a quelli riferiti *supra* poggia anche la reiezione della doglianza sollevata dal gruppo automobilistico in ordine alla supposta non conformità dei documenti digitali prodotti da Altroconsumo rispetto ai messaggi pec e ai fax da quest'ultima ricevuti e recanti le adesioni: secondo Volkswagen, siccome non si trattava né degli originali né dei duplicati informatici, era impossibile verificarne l'autenticità e l'immodificabilità (ai sensi dell'art. 20 c.a.d.) perché nella documentazione prodotta dall'associazione difettava la stringa alfa-numerica che si ottiene con la funzione di Hash e che vale ad identificare i *file* in maniera pressoché univoca. Oltre ad insistere giustamente sul fatto che simile ostensione non è prevista nell'art. 140-*bis* c. cons., la Corte sottolinea che l'adempimento non è nemmeno richiesto dalle regole tecniche del processo civile telematico. Le disposizioni di cui al d.p.c.m. del 13 novembre 2014 non prescrivono infatti all'avvocato di produrre l'impronta *hash* a pena di inammissibilità del deposito, bensì si limitano a rilevare che la formazione del documento informatico comporta l'associazione allo stesso di un insieme di metadati, tra cui quello relativo alla sequenza di lettere e numeri che si genera con l'applicazione di un particolare algoritmo di calcolo.

Solo poche notazioni conclusive per sottolineare che tutti questi profili ricevono una regolamentazione più attenta nella disciplina "generale" sull'azione di classe che la l. n. 31 del 2019, abrogando gli art. 139 e 140-*bis* c. cons., ha collocato nel nuovo titolo VIII bis del libro IV del codice di rito. L'art. 840-*septies* c.p.c. prevede infatti che l'adesione avvenga mediante l'inserimento nel fascicolo informatico della causa di classe di una domanda, che, a pena di ammissibilità deve contenere, tra le altre cose, i dati identificativi dell'aderente, l'indirizzo pec o il servizio elettronico di recapito certificato qualificato dell'aderente o del suo difensore, l'indice dei documenti allegati, nonché l'attestazione sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Resta comunque il fatto che il modello *opt-in*, cui il nostro legislatore rimane purtroppo pervicacemente fedele, non consente alla *class action* di dispiegare la sua piena potenzialità nel rafforzamento del diritto di accesso alla giustizia²⁴.

ABSTRACT

Il commento si sofferma su alcune delle questioni processuali affrontate dalla Corte d'appello di Venezia nella sentenza del 16 novembre 2023, con cui è stata parzialmente

²³ *Amplius* CONSOLO, in CONSOLO, ZUFFI, *op. cit.*, 132 ss.

²⁴ V., se vuoi, ZUFFI *sub* art. 140-*bis*, in *Codice del consumo e norme collegate*, a cura di CUFFARO, BARBA, BARENGHI, Milano, 2023, 1132 ss., ove si trovano anche ampi rif. bibliografici.

riformata la condanna inflitta in primo grado a Volkswagen in accoglimento della domanda risarcitoria di classe promossa in relazione al c.d. scandalo dieselgate. In particolare, l'A. analizza criticamente la pronuncia nella parte in cui ha escluso di poter rideterminare il quantum liquidato in prime cure per i danni non patrimoniali in ragione del supposto operare del divieto di *reformatio in pejus*, mentre aderisce alla soluzione prospettata con riguardo alle contestazioni sollevate sulla validità o sulla regolarità delle adesioni alla class action.

The commentary focuses on some procedural issues dealt with by the Court of Appeal of Venice in the judgment of 16 November 2023, which partially rectified the ruling issued at first instance on the class action brought against Volkswagen for the compensation of damages suffered by the cars' owners' in relation to the so-called dieselgate scandal. In particular, the Author criticises the judgment as far as it excluded the possibility of redetermining the amount of the damages awarded for non-pecuniary loss cause to the alleged operativity of reformatio in pejus ban, while she endorses the dismissal of the objections raised on the validity of the class action subscriptions.